

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione al CdA	Stato di emissione documento
00	26/10/2011	prima emissione
01	20/12/2013	Aggiornamento art. 5

***Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas
Italia***



Art.1

Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni dello Statuto del Fondo Pensioni del Personale delle società dei gruppi societari BNL e BNP Paribas operanti in Italia (di seguito "Fondo") relativamente alle modalità di iscrizione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti (di seguito "familiari") e della relativa contribuzione.

Art.2

Sono considerati fiscalmente a carico:

- i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati),
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
- gli altri familiari (genitori, generi, nuore, fratelli e sorelle, solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria), che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3

L'iscrizione al Fondo del familiare avviene mediante compilazione, via web, da parte dell'aderente di apposito modulo scaricabile dal sito www.fondopensionibnl.it che, dopo essere stato compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dall'aderente (nonché dal familiare se maggiorenne) ed inviato al Fondo.

L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite con la predetta domanda.

La domanda di iscrizione del familiare può essere presentata da parte del lavoratore anche contestualmente a quella con la quale lo stesso lavoratore chiede di aderire al Fondo. In tal caso, anche la domanda di iscrizione del familiare è subordinata alla verifica da parte del Fondo della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al lavoratore.

Art.4

La contribuzione al Fondo in favore del familiare è effettuata dall'aderente con versamenti liberamente determinati dallo stesso.

I versamenti della contribuzione dovranno avvenire, periodicamente o anche occasionalmente, secondo le modalità e la modulistica presente sul sito e seguendo le indicazioni presenti sul sito stesso.

La contribuzione potrà essere dedotta dal reddito imponibile dell'aderente medesimo nel rispetto del limite massimo di € 5.164,57, concorrendo al raggiungimento di tale limite anche quella versata sulla propria posizione individuale.

Art.5

Al venir meno del requisito di soggetto fiscalmente a carico o alla perdita del requisito di partecipazione al Fondo da parte dell'aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, è consentito al familiare proseguire la partecipazione al Fondo in qualità di "Aggregato" senza contribuzione ovvero con contribuzione a proprio carico da versare secondo le modalità e la modulistica presente sul sito ovvero trasferire la propria posizione ad altro Fondo.

Non è invece consentito il riscatto della propria posizione. Qualora il familiare abbia acquisito la qualifica di "Aggregato" avrà anche diritto di voto nell'assemblea del Fondo, a condizione di aver conseguito la maggiore età entro la data di deliberazione di convocazione dell'Assemblea per le votazioni.

Art. 6

La liquidazione delle prestazioni avverrà secondo le modalità stabilite negli appositi Regolamenti: "Regolamento delle Anticipazioni della posizione individuale maturata" e "Regolamento per l'erogazione delle prestazioni del Fondo".

Le richieste di erogazione di anticipazioni/prestazioni del familiare minore di età sono subordinate all'ottenimento della relativa autorizzazione del Giudice Tutelare.